

Perugia, 12 Febbraio 2009

CIRCOLARE N. 4/2009

**OGGETTO: Accordo provinciale sulla prestazione C.I.G. maltempo apprendisti.**

Con la presente si comunica che in data 9 febbraio 2009 le parti sociali provinciali hanno siglato l'accordo che regola la prestazione in oggetto nella Provincia di Perugia.

Si evidenzia anzitutto che l'accordo ha carattere sperimentale e scade il 30 settembre 2009.

Riportiamo in sintesi i contenuti operativi dell'accordo:

1) **a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'impresa** che impiega alle proprie dipendenze lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento alla Cassa Edile di Perugia, per gli apprendisti in forza, di un **contributo pari all'1,20%** della retribuzione imponibile ai fini del calcolo degli altri contributi contrattuali dovuti alla Cassa Edile;

Il MUT è stato predisposto in modo da calcolare automaticamente ed esporre nel riepilogo dei contributi dovuti, tale specifico contributo. Ovviamente il MUT tiene conto di quanto esposto nel campo del livello di assunzione, dove appunto si evince se il lavoratore sia o meno un apprendista.

2) Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1) circa la decorrenza del contributo, la prestazione CIGO sarà **erogata all'apprendista**, ricorrendone le condizioni, **in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici che si verifichino dopo la data del 1° luglio 2009.**

La prestazione sarà anticipata dall'impresa e successivamente rimborsata dalla Cassa Edile per un massimo di 24 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa (da intendersi con riferimento all'"anno finanziario edile" 1° ottobre - 30 settembre) dovuta ad eventi meteorologici e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge, comprensiva anche della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.

3) La prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa, che ne chiederà poi il rimborso alla Cassa Edile della provincia di Perugia, tramite apposita domanda, **per un numero di apprendisti massimo pari a quello fissato dalla normativa di legge e contrattuale per il settore delle costruzioni.**

Il rimborso da parte della Cassa Edile di Perugia all'impresa è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a. la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- b. iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile della provincia di Perugia;
- c. aver maturato, da parte dell'apprendista, almeno 850 ore tra quelle valide ai fini APE, ferie, festività, CIG, congedi e assenze giustificate denunciate alla Casse Edile nei sei mesi precedenti a quello per il quale si verifica l'evento meteorologico avverso; a tal fine le ore registrate presso altre Casse Edili non verranno prese in considerazione ad eccezione delle ore denunciate e versate alla Cassa Edile di Terni fino ad un massimo di 230 ore nel semestre di riferimento;
- d. aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore CIG dell'apprendista ed il cantiere nel quale lo stesso ha lavorato nel senso di aver indicato nel frontespizio del MUT l'esatta indicazione dell'ubicazione del cantiere e nel campo "cantiere" del dettaglio del lavoratore, il codice assegnato nel frontespizio;
- e. la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione, con riferimento all'ultimo mese scaduto;

4) La domanda di rimborso dell'impresa alla Cassa Edile dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il modulo che verrà a tal fine predisposto dalla Cassa, alla quale andrà allegata idonea documentazione comprovante il verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato, all'uopo individuata dal Comitato di Gestione della Cassa, nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria e/o opportuna dallo stesso Comitato.

5) La domanda di rimborso per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa nei seguenti termini:

- entro i 30 giorni dal rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era impiegato l'apprendista;
- nel caso in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento.

Distinti saluti

La responsabile  
Daniela Farinelli

